

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (*Rinvio del seguito dell'esame*) 19

SEDE CONSULTIVA:

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 19

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 20

Sui lavori della Commissione 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

AVVERTENZA 22

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 novembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.35.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame si inserisca nel più ampio dibattito sullo

stato di abbandono dei nascituri, sottolineando la particolare attenzione da sempre prestata dal PD all'autodeterminazione della norma. Evidenzia quindi come un modo di affrontare questo tema sia quello di garantire la segretezza del parto per le donne che non intendano riconoscere il nascituro.

Passando al contenuto del provvedimento, che si compone di un unico articolo, osserva come sia rimessa alle regioni e province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge 328/2000, il compito di assicurare l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di un sostegno specifico in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.

La promozione dei citati interventi, qualificati come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, è affidata agli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 328/2000, secondo le modalità stabilite dalle leggi delle regioni e delle province autonome; essi riguardano anche la garanzia alle partorienti e ai loro nati della continuità socio-assistenziale e del sostegno del loro reinserimento sociale. Se effettuati in favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino all'adozione definitiva. Gli interventi sono erogati, senza formalità, su semplice richiesta delle donne interessate indipendentemente dalla loro nazionalità e residenza anagrafica. Sottolinea quindi come il provvedimento presupponga un concetto ampio di assistenza, atteso che il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza è un fenomeno che riguarda le parti più disagiate della popolazione e specialmente le donne straniere.

Per quanto concerne specificamente gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si osserva che nel corso dell'esame, la Commissione di merito ha inserito nel provvedimento un comma 5-*bis*, che abroga il comma 2, dell'articolo

9, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita».

La disposizione abrogata dispone, segnatamente, che «La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.» Pertanto, in seguito all'abrogazione del citato comma 2 dell'articolo 9, della legge n. 40 del 2004, anche alla madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita sarà applicabile l'articolo 30, comma 1, del citato regolamento n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), in base al quale: «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata».

Con riferimento a tale ultima disposizione, che non appare del tutto omogenea al testo e alla *ratio* complessiva del provvedimento, ritiene che in Commissione si debba aprire un dibattito approfondito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara di condividere il rilievo della relatrice, ritenendo opportuno che nella prossima seduta la Commissione approfondisca il significato del comma 5-*bis*. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Doc. XXII, n. 32.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Melis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come il testo in esame è diretto all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori con il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funzionamento degli organi sociali della SIAE nonché l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore e di accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali in tale ambito.

La Commissione, composta da venti deputati, ha il compito di accertare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

Inoltre, deve essere accertata l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, degli studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

Altro compito è quello di verificare la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, la disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali.

Infine, deve accertare le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatari nonché l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, congiunta-

mente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Dopo aver rilevato come i poteri dell'istituenda commissione siano stati attribuiti secondo modelli già utilizzati e come, pertanto, non vi sia alcun rilievo da fare in proposito, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Sui lavori della Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) interviene per porre una questione alla Presidenza della Commissione che ha già posto in Assemblea in merito all'applicazione dell'articolo 137 del Regolamento con riferimento alla sua interpellanza n. 2-01705, che riguarda il diritto di voto dei detenuti. A tale proposito ricorda che solo il 15 per cento dei detenuti che ne hanno diritto riescono ad esercitare concretamente tale diritto per tutta una serie di difficoltà burocratiche. Ritiene opportuno riproporre la questione presso la Commissione giustizia non soltanto in ragione del contenuto dell'interpellanza ma anche per come un analogo problema, riferito alle interrogazioni a risposta scritta, sia stato risolto dalla Presidenza della Commissione.

Così come l'articolo 134, secondo comma, stabilisce che le interrogazioni a risposta scritta debbano essere trasformate in interrogazioni a risposta in Commissione ed inserite all'ordine del giorno della Commissione quando non sia stata data risposta entro 20 giorni, l'articolo 137 stabilisce che le interpellanze, trascorse due settimane dalla loro presentazione, devono essere senz'altro inserite all'ordine del giorno dell'Assemblea nel primo lunedì successivo. Le interrogazioni a risposta scritta, grazie al richiamo all'articolo 134 del Regolamento, sono trasformate in interrogazioni a risposta in Commissione e calendarizzate nelle varie Commissioni. Per quanto riguarda l'articolo 137, è stato

risposto da parte della Presidenza della Camera che, praticamente, questo articolo è caduto in disuso a causa della programmazione dei lavori, senza però tenere conto che il principio della programmazione trova identica applicazione in Commissione, senza che ciò sia di ostacolo all'applicazione dell'articolo 134, secondo comma.

Chiede quindi alla Presidenza di porre la questione alla Presidenza della Camera, considerato che non le è stata ancora data una risposta definitiva in merito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Bernardini che la questione da lei sollevata non è di competenza della Commissione giustizia. Rilevando che l'interpellanza in questione è di sicuro interesse, dichiara la propria disponibilità ad inserire nel calendario della Commissione una eventuale risoluzione che riproponga il problema del diritto al voto dei detenuti.

Rita BERNARDINI (PD) prende atto della risposta della Presidenza e si riserva di valutare l'opportunità di presentare una

risoluzione in Commissione del medesimo tenore dell'interpellanza citata.

La seduta termina alle 13.55.

Martedì 13 novembre 2012.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.

C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.